



TESTI APPROVATI

Edizione provvisoria

P8_TA-PROV(2016)0253

Istituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di indagare sui presunti casi di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione e all'evasione fiscali, alle sue competenze, composizione numerica e durata del mandato

Decisione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sull'istituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di danaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (2016/2726(RSO))

Il Parlamento europeo,

- vista la richiesta presentata da 337 deputati relativa alla costituzione di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di danaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale,
- vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
- visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo¹,
- visto l'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea,
- visti gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto l'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo¹,

¹ GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

- vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE²,
- vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE³,
- vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE⁴,
- vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale⁵,
- vista la direttiva 2014/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni⁶,
- vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010⁷,
- visto il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza⁸,
- vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)⁹,
- vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio¹⁰,

¹ GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

² GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

³ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

⁴ GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

⁵ GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.

⁶ GU L 257 del 28.8.2014, pag. 186.

⁷ GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

⁸ GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1.

⁹ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

¹⁰ GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

- visto il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione¹,
 - vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati²,
 - vista la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio³,
 - vista la direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese⁴,
 - viste la raccomandazione della Commissione 2012/771/UE, del 6 dicembre 2012, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale⁵ e la raccomandazione della Commissione 2012/772/UE, del 6 dicembre 2012, sulla pianificazione fiscale aggressiva⁶,
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 gennaio 2016, su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024),
 - visto l'articolo 198 del suo regolamento,
1. decide di costituire una commissione d'inchiesta incaricata di indagare sulle asserite inadempienze e sui casi di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale;
 2. decide che la commissione d'inchiesta sarà incaricata di:
 - indagare sulle asserite inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente la direttiva 2005/60/CE, tenendo conto dell'obbligo di una tempestiva ed efficace attuazione della direttiva (UE) 2015/849;
 - indagare sulle asserite inadempienze delle autorità degli Stati membri nell'applicare sanzioni amministrative o altre misure amministrative nei confronti di istituzioni riconosciute colpevoli di gravi violazioni delle disposizioni nazionali adottate a norma della direttiva 2005/60/CE, come previsto dalla direttiva 2013/36/UE;

¹ GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77.

² GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.

³ GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19.

⁴ GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1.

⁵ GU L 338 del 12.12.2012, pag. 37.

⁶ GU L 338 del 12.12.2012, pag. 41.

- indagare sulle asserite inadempienze della Commissione nel fare rispettare e degli Stati membri nell'attuare efficacemente la direttiva 2011/16/UE, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, relativo alla comunicazione spontanea di informazioni fiscali a un altro Stato membro nei casi in cui vi sono fondati motivi di presumere che esista una perdita di gettito fiscale, tenendo conto dell'obbligo di una tempestiva ed efficace attuazione e applicazione della direttiva 2014/107/UE; a tal fine e per l'esame di altre basi giuridiche relative ai presunti casi di infrazione o cattiva amministrazione cui si è fatto precedentemente riferimento, avvalersi dell'accesso a tutti i pertinenti documenti del gruppo "Codice di condotta" che sono stati ottenuti dalle commissioni speciali TAXE 1 e TAXE 2;
- indagare sulle asserite inadempienze degli Stati membri nel far rispettare gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, coerentemente con l'ambito dell'inchiesta di cui alla presente decisione;
- indagare sulle asserite inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare la direttiva 2014/91/UE;
- indagare sulle asserite inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare la direttiva 2011/61/UE e il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione;
- indagare sulle asserite inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare la direttiva 2009/138/CE;
- indagare sulle asserite inadempienze della Commissione nel fare rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente la direttiva 2006/43/CE, tenendo conto dell'obbligo di una tempestiva ed efficace attuazione del regolamento (UE) n. 537/2014 della direttiva 2014/56/UE;
- indagare sulle asserite inadempienze degli Stati membri nel recepire la direttiva 2013/34/UE;
- indagare sulle asserite inadempienze della Commissione nel far rispettare e degli Stati membri nell'attuare e far rispettare efficacemente la direttiva 2012/17/UE;
- indagare circa la potenziale violazione del dovere di leale collaborazione sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea da parte di qualsiasi Stato membro e dei relativi territori associati e dipendenti, purché pertinente all'ambito dell'inchiesta di cui alla presente decisione; a tal fine, valutare in particolare se un'eventuale violazione di questo tipo sia imputabile alla presunta mancata adozione di misure appropriate per evitare l'impiego di veicoli che consentano ai loro titolari finali effettivi di essere celati alle istituzioni finanziarie e ad altri intermediari, avvocati, prestatori di servizi relativi a società e trust o l'impiego di qualsiasi altro veicolo o intermediario che faciliti il riciclaggio di danaro, nonché l'elusione e l'evasione fiscali in altri Stati membri (tra cui l'esame del ruolo dei trust e delle società a responsabilità limitata con un unico socio e delle valute virtuali), tenendo conto nel contempo anche degli attuali programmi di lavoro predisposti a livello di Stati membri e intesi ad affrontare siffatte questioni e ad attenuarne gli effetti;
- formulare le raccomandazioni che reputi necessarie a tale riguardo, anche in merito all'attuazione da parte degli Stati membri delle suddette raccomandazioni della Commissione del 6 dicembre 2012 concernenti misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in

materia fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, come pure valutare le più recenti evoluzioni della strategia esterna della Commissione per un'imposizione effettiva e i nessi tra il quadro giuridico dell'Unione e degli Stati membri e i regimi fiscali di paesi terzi (ad esempio, convenzioni contro la doppia imposizione, accordi sullo scambio di informazioni, accordi di libero scambio), nonché gli sforzi compiuti per promuovere a livello internazionale (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, G20, Gruppo di azione finanziaria internazionale in Nazioni Unite) la trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva;

3. decide che la commissione d'inchiesta presenterà la sua relazione entro un termine di 12 mesi dall'approvazione della presente decisione;
4. decide che la commissione d'inchiesta dovrà tener conto nel proprio lavoro degli eventuali sviluppi pertinenti di sua competenza che dovessero intervenire durante il suo mandato;
5. decide che le eventuali raccomandazioni formulate dalla commissione d'inchiesta e dalla commissione speciale TAXE2 saranno esaminate in seno alle competenti commissioni permanenti;
6. decide che la commissione d'inchiesta sarà composta di 65 membri;
7. incarica il suo Presidente di provvedere alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.